



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. TECNICO

N.134 del 30-07-2019	OGGETTO: O.C.S.R. 56/2018- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO REDAZIONE STUDI TECNICI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DOCUMENTO C.I.R. CONGRUITA' IMPORTO RICHiesto INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE CIVICO CIMITERO
-------------------------	--

F.to

Visto che alle ore 3.36 del giorno 24/08/2016 una scossa sismica di magnitudo 6.0 con epicentro Accumoli (Rieti) ha provocato danni anche nel Comune di Appignano Del Tronto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto che alle ore 19:10 del giorno 26/10/2016 una scossa sismica di magnitudo 5.4 con epicentro Castelsantangelo sul Nera (MC), e che alle 21:18 del 26/10/2016 una scossa di magnitudo 5.9 con epicentro Castelsantangelo sul Nera (MC) ha provocato danni anche nel Comune di Appignano Del Tronto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la successiva scossa delle ore 7.41 del 30/10/2016 di magnitudo 6.5 con epicentro tra Norcia e Preci ha prodotto nuovi ed ulteriori danni nel comune di Appignano Del Tronto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Visto che in data 18/01/2017 si sono registrate nuove e conseguenti forti scosse che hanno aggravato la preesistente situazione emergenziale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto che sul civico cimitero sono state redatte in date 11 marzo 2017 una serie di schede AEDES dalle quali si evince che una serie di blocchi hanno avuto di esito di agibilità “B”;

Richiamato l’articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle

procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto legge n. 189 del 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i., modificato dalla legge 172/2017 e in particolare:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legge;

b) l'articolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

c) l'articolo 14, comma 1, lettere a) e a-bis), il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

d) l'articolo 14, comma 2, lettera a), il quale prevede che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

e) l'articolo 15, comma 1, lettera a), il quale prevede che, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono, oltre alle altre Amministrazioni ivi indicate, le Regioni, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;

f) l'articolo 15 comma 2 che prevede che, relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g) l'articolo 18 che prevede:

Al comma 1- Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

Al comma 2- La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui

all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Al comma 3- I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

Al comma 4- Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Al comma 5- In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.

Al comma 6- Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie)).

h) l'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

Visto il Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 42 del 2004 di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 approvato con decreto ministeriale 22 agosto 2017 n.154;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la “Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”;

Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; Vista l’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;

Vista l’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante “Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell’articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»”;

Vista l’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017, recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche”; Vista l’ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017”;

Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde Linee Guida approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, il Commissario Straordinario del governo e l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Visto il verbale della cabina di coordinamento del 27 luglio 2017 nel quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di formulazione da parte dei Presidenti delle Regioni- Vicecommissari, previa condivisione del loro contenuto con i territori interessati, delle proposte relative agli interventi di ricostruzione pubbliche ed è stata individuato il riparto delle risorse disponibili tra le Regioni interessate;

Vista la nota del 2 agosto 2017 con cui il Presidente della Regione Marche, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Marche, integrata dalla successiva nota del 9 agosto 2017 protocollo n. 1187;

Evidenziato

-Che con Ordinanza commissariale n. 56 del 14 marzo 2018 recante “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre*

2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.” con la quale è stato approvato il secondo piano delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

- **Che** nell’Allegato 1 della predetta Ordinanza, il Comune di Appignano Del Tronto risulta inserito all’interno del piano opere pubbliche, così come sotto riportato:

Nr	Ente proprietario	Prov.	Comune	Categoria	Opera
137	Comune di Appignano Del Tronto	AP	Appignano Del Tronto	Cimitero	Ripristino funzionale

- Che risulta necessario procedere alla valutazione della congruità dell’importo richiesto, mediante caricamento sull’applicativo informatico predisposto dalla Regione Marche e denominato SISMAPP;

Rilevato che, trattandosi di edificio non convenzionale, al fine di determinare il costo parametrico non risulta possibile applicare le tabelle parametriche con costi al mq riportate nelle ordinanze per edifici con danni lievi e per edifici con danni gravi;

Ritenuto necessario elaborare uno studio di fattibilità corredato da computo metrico sommario degli interventi onde redigere la valutazione di “ Congruità dell’importo richiesto”;ù

Atteso che ricorrono le condizioni previste dall’art. 14, comma 4, bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 per procedere all’affidamento di un incarico esterno in base al seguente ordine di considerazioni:

- Il Comune di Appignano Del Tronto non dispone di licenze di software di disegno architettonico automatizzato;
- Il personale a tempo indeterminato dell’ente è costituito da un solo tecnico che ha la responsabilità dei settori lavori pubblici, edilizia, patrimonio, ambiente, protezione civile e risulta oberato di impegni;
- Il personale dell’ente assunto a tempo determinato ex art.50 bis comma 3 bis del D.lgs 189/2016 è costituito da nr.2 tecnici laureati che risultano già oberati di lavoro nel gestire le pratiche di ricostruzione privata e altre pratiche di ricostruzione pubbliche;

Accertata quindi l’impossibilità oggettiva di poter espletare tale incarico utilizzando le risorse umane disponibili;

Visto l’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 che consente affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Rilevato, quindi, che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Atteso che:

- l’art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1, Legge 10/2016 dispone: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto*

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis”;

- il comma 449, del citato art. 1, prevede: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis....., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.....omissis.....”*;

Accertato che:

- non sono attive convenzioni CONSIP per servizi tecnici di ingegneria e architettura;
- L'importo stimato è inferiore a 5.000,00 € e pertanto non risulta obbligatorio ricorrere al MePA;

Interpellata pertanto l'Ing. Tiziana Ciotti, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al nr. 699;

Rilevato che la stessa si è dichiarata disponibile alla stesura dello studio di fattibilità necessario per la redazione della C.I.R. dell'intervento di che trattasi al prezzo di € 3.000,00 oltre Iva;

Rilevato che l'importo risulta inferiore alla parcella calcolata con il D.M. 17/06/2016 e pertanto vantaggioso per l'ente;

Sottolineato di poter procedere ad un affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 42 del 2004 di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 approvato con decreto ministeriale 22 agosto 2017 n.154;
- il D.M. 263/2016;
- il DL. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- Delibera Anac n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*
- l'Ordinanza commissariale n. 14/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 18/2017;

- l'Ordinanza commissariale n. 33/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 35/2017;
- l'Ordinanza commissariale n.37/2017;
- l'ordinanza commissariale 46/2018;
- l'ordinanza commissariale 56/2018;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

- **di approvare la premessa** narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-**di affidare** ex art.36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 la redazione della "VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI ED ELIMINAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA -CIMITERO CIVICO DI APPIGNANO DEL TRONTO (AP) DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCC." all'Ing. Tiziana Ciotti iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al nr.699;

-**di prevedere** a favore dell'Ing. Tiziana Ciotti un corrispettivo di € 3.000,00 oltre cassa previdenziale per € 120,00 ed iva 22% totale complessivo € 3.806,40;

- **di dar atto che** la somma di complessiva di € 3.806,40 dovrà essere compresa nel quadro complessivo dell'intervento;

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Antonella D'Angelo

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;
Tenuto conto del bilancio di previsione del corrente esercizio
Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Visto la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2015);
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dai nuovi vincoli di finanza pubblica ed accertata se ed in quanto dovuta la coerenza prescritta

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa con imputazione ai capitoli indicati nell'atto in data odierna
Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giglio Massimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 16-12-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti

=====